



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 179 del 09-07-2026

Registro generale n. 535

Oggetto: *DECISIONE DI CONTRARRE", AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE RELATIVO A TRANSAZIONE PER ACQUISIZIONE TERRENI OCCUPATI CON ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 09/02/1980 CON RIFERIMENTO A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 02/12/2025*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Municipale n.33 del 21/01/1977, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO Sezione di Teramo nella seduta dell'8.03.1977 prot. n. 4446 e ratificata dal Consiglio Comunale con atto n.123 del 29/12/1977, è stato approvato il progetto tecnico-esecutivo per i lavori di costruzione di un: "Campo di calcio e di atletica" e n. 6 (sei) "Campi da tennis" nella zona sportiva di "Fonte dell'Olmo" del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 è stato emesso il "Decreto di occupazione temporanea d'urgenza di aree occorrenti per la realizzazione, in esecuzione del P.R.G., di un "Campo di calcio e di atletica" e di sei (6) "Campi da Tennis";
- tra le aree interessate alla occupazione vi erano quelle degli allora proprietari ord.n.18/1980, distinte in Catasto alla partita n. 1923, Fg. 54, particella n. 67 per una superficie di mq. 2.250 ed alla partita n. 100, fg. 54, particella n.101, superficie mq. 2.250;
- ai sensi dell'art. 3) della richiamata ordinanza n.18 del 09/02/1980, le operazioni di presa in possesso degli immobili sono state fissate ed effettuate in data 14/03/1980;
- l'esproprio non è stato perfezionato nei termini di legge, ma l'area è stata interessata da una trasformazione irreversibile per la realizzazione dell'impiantistica sportiva pubblica;
- i proprietari dei terreni, ritenuti scaduti i termini di occupazione legittima di tali fondi, hanno adito nel 1992 il Tribunale civile di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima;
- il Tribunale civile, con la sentenza n. 289/2006, condannava il Comune di Roseto a pagare nei confronti dei ricorrenti la somma di € 627.160,91 (seicentotrentasettemilacentosessanta virgola novantuno), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a far data dal 22 novembre 2001 fino al saldo effettivo, sul rilievo che il Comune aveva acquisito in forza di occupazione appropriativa illecita (istituto ritenuto oggi in contrasto con la normativa comunitaria) la proprietà dell'area ed era tenuto a pagare a titolo indennitario-risarcitorio l'equivalente del valore venale;
- che a tal uopo il Comune eseguiva il pagamento di euro 907.076,64 (novecentosette milasettantasei virgola sessantaquattro) in favore dei proprietari, giusta determina di liquidazione n. 161 del 13 giugno 2008;
- la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza n. 442/2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato in ragione dell'intervenuto decorso del quinquennio dal fatto illecito, individuato nell'irreversibile trasformazione del suolo (16 maggio 1984), alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3572/2012, ha confermato la sentenza n. 442/2010 cit.;
- il ricorso per revocazione frattanto proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 442/2010 è stato dichiarato inammissibile con sentenza della medesima Corte n. 1/2014;
- dopo l'entrata in vigore dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con ricorso dinanzi al TAR per l'Abruzzo – L'Aquila (R.G. n. 141/2013), gli interessati hanno impugnato gli atti della procedura culminata con l'occupazione d'urgenza e hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del comportamento a mezzo del quale il Comune era pervenuto all'apprensione e alla sottrazione dei loro beni, nonché la condanna del Comune alla restituzione dell'area e, in alternativa, al pagamento dell'indennizzo per equivalente, qualora il Comune emanasse l'atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis citato e, in ogni caso, la condanna del Comune al risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile e dei danni extrapatrimoniali;
- con atto della G.C. n. 21 del 21.02.2013 è stato deliberato di resistere in giudizio al citato ricorso N.R.G. 141/13, conferendo apposito incarico all'Avv. Pietro Referza;
- con atto di G.C. n. 34 del 28.03.2013 è stato deliberato di proporre ricorso incidentale nel prefato giudizio, iscritto

al N.R.G. 141/13, conferendo l'incarico professionale di difensore del Comune di Roseto degli Abruzzi all'Avv. Pietro Referza;

- l'adito TAR Abruzzo- Sez. L'Aquila, con sentenza n. 983/2013, ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento degli atti impugnati, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione ed ha accolto la domanda di restituzione dell'area, ha rigettato infine il ricorso incidentale con spese compensate;
- con atto di G.C. n. 3 del 16.01.2014 è stato deliberato di proporre atto di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 983/2013 emessa dal TAR Abruzzo L'Aquila, nominando nel predetto giudizio d'impugnazione l'Avv. Pietro Referza;
- in accoglimento dell'appello (R.G. n. 860/2014), che ha constatato come il ricorso di primo grado sia stato depositato senza rispettare i termini processuali decadenziali di cui all'art. 119 c.p.a, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4040/2014, ha annullato detta pronuncia, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado n. 141 del 2013, spese compensate;
- con l'ulteriore ricorso formulato dinanzi al TAR per l'Abruzzo – L'Aquila (R.G. n. 842/2014) gli interessati hanno impugnato l'asserito silenzio serbato dal Comune di Roseto degli Abruzzi sulla loro istanza – datata 3 ottobre 2014 - volta a regolarizzare l'illecita occupazione di tali aree adottando un decreto di esproprio ovvero un decreto ex art. 42-bis T.U. 327/2001, previo accertamento dell'inesistenza del titolo espropriativo in capo al Comune, con conseguente condanna alla corresponsione di un indennizzo, ai danni extrapatrimoniali e ulteriori;
- con atto della G.C. n. 4 del 09.01.2015 è stato deliberato di resistere in giudizio nel citato ricorso R.G. 842/2014, confermando incarico all'Avv. Pietro Referza;
- con ricorso per motivi aggiunti, controparte ha impugnato, altresì, la delibera C.C. n.76/2015, reiterativa del diniego di emanare l'atto di acquisizione;
- il TAR, dopo aver rimesso la causa sul ruolo ordinario, con la sentenza n. 442/2016, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti;
- i ricorrenti hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado n. 842 del 2014;
- con Determinazione n. 11 del 22.05.2017 è stato affidato all' Avv. Pietro Referza l'incarico di costituzione in giudizio e difesa dell'Ente nel ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 8466/2016) presentato da sent.1827/2020, per l'annullamento della sentenza del TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione Prima, numero 442/2016, depositata in data 19.07.2016;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1827 del 13/03/2020, decidendo sul ricorso n. 8466/2016 R.G., in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado (R.G. n. 842/2014) e l'atto di motivi aggiunti di primo grado e ha annullato la delibera del consiglio comunale n. 76 del 2015, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- in data 30.12.2020 (ns. rif. prot. n. 44661 del 30.12.2020) è stato notificato all'Ente il ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato con cui è stato richiesto, per le motivazioni ivi riportate, di “ordinare al Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco pro tempore, ad ottemperare alla sentenza di questo Ecc.mo Consiglio di Stato n. 1827 del 13/03/2020, notificata il 17/03/2020, e per l'effetto adempiere all'obbligo di cui al citato art. 42 bis T.U. Espropri”;
- con deliberazione n. 70 dell'8/04/2021, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi specificate, ha così statuito: “(...) Resistere, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso innanzi al Consiglio di Stato, con il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1827/2020 pronunciata dallo stesso Consiglio di Stato a definizione del giudizio avente R.G. n. 8644/2016; 2. Confermare la nomina quale procuratore e difensore degli interessi del Comune di Roseto degli Abruzzi dell'Avv. Pietro Referza, per l'utile espletamento dell'incarico, per la elezione del domicilio e per la nomina di un suo eventuale sostituto, con ampia facoltà di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente”;
- con deliberazione n. 22 del 20/05/2021, il Consiglio Comunale, in relazione ai terreni di che trattasi, per le ragioni ivi indicate, ha stabilito, in particolare, quanto appresso: “(...) 2 Disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente della proprietà del terreno intestato a Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011,utilizzati per la realizzazione di un “Campo di calcio e di atletica” e di sei (6) “Campi da tennis” nella zona sportiva Fonte dell'Olmo, identificato in catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; 3. Autorizzare, per le motivazioni espone in premessa, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il Dirigente del II Settore all'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Roseto degli Abruzzi dei terreni di proprietà di Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011, utilizzati per la realizzazione di un “Campo di calcio e di atletica” e di sei (6) “Campi da tennis” nella zona sportiva Fonte dell'Olmo, identificato in catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; compresa altresì la comunicazione alla Corte dei conti, mediante invio di copia integrale del provvedimento, come prescritto dal comma 7 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ed il frazionamento catastale del medesimo terreno; 4. Dare atto che il provvedimento dovrà seguire le disposizioni di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, ed in particolare, ai sensi del comma 4, disporre la liquidazione del pagamento dell'indennizzo nella misura computata di € 123.330,78 nel termine ivi indicato, condizione giuridica affinché si produca

l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà";

- con "Ricorso per la determinazione del valore venale del fondo occupato per pubblica utilità ai fini di liquidare l'indennità ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 T.U. espropri", proposto innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila e notificato dalle controparti in data 6/10/2022, è stato richiesto quanto appresso: "1) dichiarare ammissibile, proponibile e fondato il ricorso; 2) determinare il valore venale all'attualità, ai fini poi di quantificare la giusta indennità, in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 così come introdotto con D.L. 6/07/2011 n. 98, art. 34, convertito con modif. della L. 15/07/2011 n. 111, del fondo edificabile sito in Roseto degli Abruzzi, località Fonte dell'Olmo, nel N.C.T. di detto Comune riportato al foglio 54, particelle 101 di mq. 2400 e part.lla 759 (ex particella 67) di mq. 1698, per complessivi mq. 4098 occupati dal 14/03/1980 dalla realizzata opera pubblica per la quale si è operata la scelta da parte del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi di ritenerla unitamente al fondo stesso; 3) determinare la misura corrispondente al valore venale del fondo utilizzato per scopo di pubblica utilità, sulla base delle operate stime fatte elaborare dai ricorrenti dal Geom. Di Giannatale Domenico (doc. ti 1, 2 e 19 perizia con 168 pagine di allegati al 30/11/2020 e aggiornata all'attualità doc. 2) che si offrono in comunicazione all'atto del deposito del presente ricorso e che ne fanno parte integrante; 4) determinare e quantificare la indennità di cui all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 relativamente all'indicato fondo occupato col proprio potere discrezionale e comunque adottando il criterio più equo e congruo secondo i principi normativi e di giurisprudenza di legittimità applicabili ed indicati; e tanto anche mediante ausilio di C.T.U.; 5) stabilire un criterio di attualizzazione al momento dell'imminente decreto di acquisizione sanante ed emettersi dal Comune di Roseto degli Abruzzi tempestivamente rispetto ad eventuale nomina di Commissario ad Acta, da parte del Consiglio di Stato (R.G. n. 275/2021); 6) emettersi ogni altro provvedimento del caso; 7) condannare esso Comune di Roseto degli Abruzzi in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in caso di opposizione, disponendosi l'attribuzione ex art. 93 c.p.c.";
- con Decreto del Dirigente del II Settore n. 1 del 14/11/2022 Registro generale n. 15 con oggetto: "Decreto di acquisizione sanante terreni occupati per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo.", veniva disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi con sede in Piazza della Repubblica, 1 C.F. P.IVA: 00176150670, l'acquisizione coattiva sanante al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili analiticamente descritti nell'allegato A) al provvedimento denominato "Relazione Tecnica" e di stima dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante dell'area ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, che poi non avuto seguito a causa dell'instaurarsi di un nuovo contenzioso;
- con deliberazione n. 381 del 30/11/2022, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi rappresentate, ha così statuito: "(...) 2. Resistere, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, con il "RICORSO PER LA DETERMINAZIONE VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO PER PUBBLICA UTILITA' AI FINI DI LIQUIDARE L'INDENNITA' EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 T.U. ESPROPRI", notificato in data 6/10/2022; 3. Confermare, in riferimento al contenzioso di che trattasi, la nomina dell'Avv. Pietro Referza quale legale dell'Amministrazione, con ogni più ampia facoltà per l'utile espletamento dell'incarico, ivi comprese quelle di nominare eventuali sostituti e di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente (...)";
- la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1220/2024, pubbl. il 03.10.2024, decidendo sul ricorso n. 867/2022 R.G., così ha statuito: "1) determina nell'importo di € 1.672.696,52, oltre interessi nella misura legale dal 10.8.2023 sino al deposito di cui in appresso, l'indennizzo complessivo spettante alle parti ricorrenti proprietarie in conseguenza dell'acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile disposta ex art. 42-bis del d.p.r. 327/2001 con decreto del Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 1 del 10.8.2023; 2) dispone che il resistente Comune di Roseto degli Abruzzi depositi la somma di cui sopra, detratto quanto già depositato o versato in corso di procedura di acquisizione sanante, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio; 3) condanna il resistente a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in € 12.156,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed € 508,00 per esborsi, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti XXXXXXXXXXXX; 4) pone a definitivo carico del resistente le spese di cui come liquidate in corso di causa";
- con Deliberazione n. 405 del 29/11/2024, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi rappresentate, ha così statuito: "(...) 2. Proporre ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 1220/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila (R.G. N. 867/2022); 3. Confermare, in riferimento al contenzioso di che trattasi, la nomina dell'Avv. Pietro Referza quale legale dell'Amministrazione, con ogni più ampia facoltà per l'utile espletamento dell'incarico, ivi comprese quelle di nominare eventuali sostituti e di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente (...)";

DATO ATTO che:

- nell'ambito del giudizio R.G. n. 25791/2024 come sopra instaurato, la Corte di Cassazione ha rimesso una "proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'artt. 380-bis cod. proc. civ." del 27/03/2025 con cui il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio nel senso indicato in motivazione, ritenendo il mezzo di ricorso inammissibile, essenzialmente perché il percorso logico seguito dal Giudice del merito (che ha aderito alle motivate conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio) non sarebbe incoerente o contraddittorio come prospettato nel ricorso;
- con deliberazione n. 127 del 29/04/2025 la Giunta Comunale, sulla scorta di quanto in proposito rappresentato dall'Avv. Referza con nota ns. rif. prot. n. 17354 del 18/04/2025, ha statuito di "(...) autorizzare il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, al conferimento di procura speciale ex art. 380bis, 2° comma c.p.c. nel ricorso iscritto al n. 25791 del ruolo generale dell'anno 2024 dinanzi alla Corte di Cassazione, dando atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa (...)";

VISTA la comunicazione dell'Avv. Pietro Referza ns. rif. prot. n. 56312 del 20/11/2025 e allegati, con cui il predetto

professionista ha ribadito, per le motivazioni ivi contenute, “(...) la convenienza della composizione negoziale di stampo anche transattivo attraverso un accordo sostitutivo di provvedimento che ha il pregio ulteriore di definire la questione centrale del trasferimento dell'immobile occupato sine titulo e di porre fine alle numerose controversie mediante reciproche concessioni, che eliminino l'incertezza delle liti destinate a protrarsi per alcuni anni ancora (...)”; (Allegato 1)

DATO ATTO che l'avvocato Pietro Referza l'11/07/2025 aveva già trasmesso all'ente un parere legale pro – veritate sulla composizione transattiva della vertenza, contenente tanto la valutazione sulla transabilità della materia controversa quanto l'opportunità di definire in modo conciliativo la vicenda; (Allegato 2)

VISTA la proposta di accordo transattivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 56710 del 21/10/2025 allegata alla presente (Allegato 3) che prevede quanto appresso:

Situazione economica tra le parti all'esito dei giudizi:

CREDITI CONTROPARTE derivanti dalla sentenza della Corte di Appello n. 1220 pubblicata il 3 ottobre 2024	
a) Acquisizione coattiva	€ 534.835,02
b) per pregiudizio non patrimoniale	€ 53.483,50;
c) per il periodo di occupazione senza titolo	€ 1.084.378,00
d) interessi compensativi dal 10 agosto 2023 al 15 novembre 2025 su € 1.672.696,52, come da sentenza della Corte di Appello n. 1220/2024	€ 103.936,32
Credito complessivo	€ 1.776.632,84

CREDITI COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	
a) Capitale come da decreto ingiuntivo n.889/2010	€ 917.990,84
e) interessi legali maturati dal 16 giugno 2008 al 15 novembre 2025	€ 234.324,08
Credito Comune di Roseto degli Abruzzi	€ 1.152.314,92

DIFFERENZA A CREDITO Controparte	€ 624.317,92 a cui vanno aggiunti € 15.046,58 per spese legali liquidate. Totale € 639.364,50 Importi suddivisi: I) Acquisizione coattiva € 534.835,02 II) Altre poste € 104.529,48 di cui € 15.046,58 delle quali sono creditori diretti gli avvocati Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e Giacomo Mauriello
---	---

Definizione transattiva

- *Cessione volontaria con accordo sostitutivo del provvedimento di espropriazione, non eseguito e non trascritto, in relazione al quale non sono stati eseguiti i depositi presso la C.D.P. (Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila), per sopraggiunta Deliberazione di resistenza a nuovo contenzioso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 bis e 45 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 dell'area occupata, sopra identificata catastalmente, in favore del Comune di Roseto Degli Abruzzi*
- *Valore riconosciuto ai proprietari a titolo transattivo e novativo, al fine di definire integralmente e definitivamente ogni eventuale pretesa, ragione o domanda dei cedenti comunque connessa alla procedura espropriativa e ai fatti ad essa collegati, restando nulla e reciproca ogni ulteriore pretesa, € 622.400,00 (risparmio per il comune allo stato di fatto e di diritto attuale € 16.964,50 con neutralizzazione del rischio di esborsi maggiori per interessi e spese legali da soccombenza giudiziale nel giudizio pendente in Corte di Cassazione); abbandono e compensazione delle spese legali nei giudizi pendenti di cui in epigrafe.*

DATO ATTO che:

- per la potenziale soccombenza nella controversia di che trattasi il comune ha accantonato a fondo contenzioso la somma di € 883.472,25, che con la variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2025 è stata applicata al bilancio di previsione annualità 2025, giusta richiesta del Segretario generale, responsabile della civica avvocatura, protocollo 56.338 del 20.11.2025;
- alla somma di € 622.400,00 da rendere a controparte si aggiungono le spese per tassazione atto (9% imposta di registro sulla quota dovuta per il trasferimento del bene e 3% sul resto) accatastamenti, rogito, registrazione, voltura, trascrizione, cancellazione delle formalità, per complessivi € 77.600;

RICHIAMATA la circolare del Segretario Generale n. 16 protocollo n. 18.436 del 29-04-2025 con oggetto “Accordi Transattivi”, semplificazione e reingegnerizzazione, e in particolare l'allegato 3 “Flusso accordo transattivi di competenza del consiglio comunale”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. d) del d.lgs. 267/00 per l'importo complessivo di € 700.000,00

derivante dall'accordo transattivo volto a definire in modo convenzionale l'acquisizione dei terreni occupati con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo, precisando che l'accordo è stato definito sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1220/2024, pubbl. il 03/10/2024 relativa al ricorso per la determinazione valore venale del fondo occupato per pubblica utilità ai fini di liquidare l'indennità ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 T.U. espropri";

DATO ATTO che con suddetta deliberazione è stata considerata l'utilità e il vantaggio del riconoscimento del debito in quanto:

- l'amministrazione allo stato è obbligata al ristoro economico del proprietario giusta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1220/2024, pubbl. il 03/10/2024;
- nelle fattispecie la liquidazione giudiziale dell'indennizzo costituisce il controvalore del bene corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione rivalutato fino al deposito della sentenza. Pertanto deve ravvisarsi l'utilità e il vantaggio per l'ente dati dall'esistenza di un collegamento - sotto il profilo causale - tra l'incremento patrimoniale che si realizza con l'acquisto del diritto di proprietà in capo all'ente pubblico per effetto dell'occupazione illegittima e l'obbligazione indennitaria in favore del privato commisurata al valore venale del bene (cfr. Corte dei conti sez. contr. Marche, deliberazione n. 23/2018);
- la definizione transattiva della vicenda consente all'ente un risparmio di spesa rispetto ai valori definiti nella sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1220/2024, pubbl. il 03.10.2024, che aumenta l'incremento patrimoniale che si realizza con l'acquisto del diritto di proprietà;

EVIDENZIATO che le causali del debito riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025 risultano essere:

- € 622.400,00 Credito Controparte;
- € 77.600,00 per tassazione atto (9% imposta di registro sulla quota dovuta per il trasferimento del bene e 3% sul resto) accatastamenti, rogito, registrazione, voltura, trascrizione, cancellazione delle formalità, precisando che la tassazione è analoga a quella applicata ad un eventuale decreto di esproprio;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.81 del 24/03/2026 sono state impegnate le somme per un complessivo di € 700.000,00 quale debito fuori bilancio derivante dall'accordo transattivo volto a definire in modo convenzionale l'acquisizione dei terreni occupati con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo definito sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1220/2024;

CONSIDERATO che:

- in esecuzione della sentenza n. 289/2006 del Tribunale civile, che come sopra ricordato condannava il Comune di Roseto a pagare nei confronti dei ricorrenti la somma di € 627.160,91 (seicentoventisettemilacentosessanta virgola novantuno), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a far data dal 22 novembre 2001 fino al saldo effettivo, il Comune eseguiva il pagamento di euro 907.076,64 (novecentosettemilasettantasei virgola sessantaquattro) in favore dei proprietari, giusta determina di liquidazione n. 161 del 13 giugno 2008;
- dopo che la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza n. 442/2010, dichiarava la prescrizione del diritto vantato in ragione dell'intervenuto decorso del quinquennio dal fatto illecito, il comune si adoperava per il recupero di quanto indebitamente pagato;
- con il Decreto Ingiuntivo n.889/2010 emesso dal Tribunale di Teramo veniva avviata la procedura di pignoramento mediante Atto di Pignoramento verso terzi emesso dal Tribunale di Teramo a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi per un importo di 917.990,84 € oltre interessi e spese;
- con provvedimento dell'Avv. Referza, legale dell'Ente, è stato disposto il pignoramento sulla pensione e qualsiasi altro emolumento che la controparte riceveva dall'INPS di Teramo nella misura di un quinto del titolo suddetto sino a concorrenza dell'importo orientativo di 950.000,00 come documenti trasmessi a mezzo mail in data 16/04/2026 dal legale dell'ente del con rif. Prot. 00202606 del 06/05/2026;

DATO ATTO

- che negli anni, in esecuzione del pignoramento succitato il comune ha incassato la somma di € **25.750,08 €** come da attestazione del Dirigente Finanziario giusta nota. Prot. 0020244 del 04/05/2026;
- che il Pignoramento risulta caducato dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1220/2024;
- che la somma riscossa non è stata dedotta dal credito del comune opposto alla controparte nel contenzioso, e in conseguenza nello schema di massima dell'accordo transattivo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 02/12/2025;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 424 dell'11/12/2025 l'amministrazione ha approvato l'accordo

preliminare transattivo con oggetto “*Accordo preliminare la transazione e la cessione in esecuzione della sentenza del CDS n. 1827 del 13.03.2020 e conseguenziali deliberati consiliari – Acquisizione sanante in applicazione degli articoli 42 bis e 45 T.U. Espropri*”;

- nell'accordo preliminare sopracitato si dava atto, all'articolo 6, della necessaria riconciliazione contabile dei crediti debiti tra le parti per effetto del pignoramento, evidenziando la necessità della restituzione delle somme incassate dall'Ente per effetto del pignoramento e non decurtate dal credito del comune opposto in compensazione per € 917.990,84;

PRESO ATTO che è stata quantificata, dal Settore III del Comune di Roseto degli Abruzzi, l'entità della somma da corrispondere prioritariamente alla controparte derivante dal pignoramento relativo agli atti con rif. Prot. 00202606 del 06/05/2026 la quale ammonta ad un importo complessivo di 25.750,08 € come da documentazione con rif. Prot 0020244 del 04/05/2026;

DATO ATTO che la suddetta somma veniva liquidata in favore della controparte con Atto di liquidazione del 06/05/2026 emanato dal Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi;

CONSIDERATO che per dare formale attuazione all'accordo ed operare il definitivo trasferimento della proprietà del bene a favore del patrimonio comunale nonché per adempiere alle formalità spettanti al Comune di Roseto degli Abruzzi conseguenti al giudizio pendente, si necessita di adempiere a formalità legali relative a cancellazioni di domande ed ipoteche giudiziali;

DATO ATTO che la cancellazione delle domande giudiziali e delle ipoteche giudiziali richiede la stipulazione di formali atti pubblici o scritture private autenticate da parte di un Notaio incaricato;

CONSIDERATO che il Comune di Roseto degli Abruzzi intende adempiere in merito al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo che estingue definitivamente il contenzioso giudiziario descritto nelle premesse del presente atto mediante transazione per acquisizione terreni occupati con Ordinanza Sindacale n.18 del 09/02/1980 con riferimento a Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025;

TENUTO CONTO che:

- questo Ente ha necessità di affidare il servizio di incarico notarile relativi alla cancellazione delle domande giudiziali e delle ipoteche giudiziali inerenti a quanto espresso;
- per i servizi tecnici sopra descritti, ha ritenuto opportuno rivolgersi ad unico operatore economico;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

DATO ATTO che il Comune di Roseto Degli Abruzzi, attraverso il proprio RASA, ha proceduto ad iscriversi nell'elenco

delle stazioni Appaltanti di cui all'articolo 63 del D. Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il comma 1 lett. a) dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 che per l'affidamento di servizi il cui importo è inferiore a € 140.000 prevede la possibilità di procedere all'appalto del servizio tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che per l'appalto dei servizi in oggetto questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA in uso all'Ente, conformemente al disposto dell'art. 2 commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO QUINDI che trattandosi di Affidamento di servizi escluso IVA d'importo inferiore ad € 140.000,00 si è ritenuto espletare una procedura di affidamento diretto, l'espletamento a cura del RUP per la specifica procedura nella figura del Geom. Giancarlo Lavallo;

- *Procedura #70;*
- *Soggetti invitati a rispondere a RDO: Notaio Teresa De Rosa P.IVA 02289790616*

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto intende perseguire: L'affidamento del Servizio di incarico Notarile relativa a transazione per acquisizione terreni occupati con Ordinanza Sindacale n.18 del 09/02/1980 con riferimento a Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025;
- l'oggetto del contratto: l'affidamento del Servizio di incarico Notarile relativa a transazione per acquisizione terreni occupati con Ordinanza Sindacale n.18 del 09/02/1980 con riferimento a Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025;
- Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del d.lgs. 36/2023 si precisa che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, e costituisce un unico lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni: trattasi di lavorazioni omogenee la cui esecuzione con operatori distinti risulterebbe impraticabile, stante anche le esigenze di portare a compimento tempestivamente gli interventi;
- il valore economico stimato dell'affidamento: la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali dell'incarico è pari ad € 10.850,00 oltre IVA;
- la forma del contratto: ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione di lettera commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono previste nella documentazione e negli allegati forniti ad ogni O.E. consultabili all'interno della procedura di gara avviata sulla PAD ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA, procedura #70 e attengono a:
 - o *luogo di svolgimento del servizio;*
 - o *durata del contratto;*
 - o *tempi di esecuzione/consegna;*
 - o *corrispettivo dovuto;*

- *modalità di pagamento;*
 - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli AbruZZi;*
 - *risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;*
 - *obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roseto Degli AbruZZi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
 - *la risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Patti d'integrità.*
- la modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con invito a presentare offerta ad operatore economico iscritto all'albo fornitori della stazione appaltante - piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA — nel rispetto delle prescrizioni del Codice degli appalti e del D.Lgs 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione Digitale) con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
 - la procedura di selezione dell'affidatario; la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> in uso all'Ente;
 - la modalità di pagamento è così stabilita: la fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L.23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;
 - le azioni dell'appalto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nei tempi idonei al rispetto dei tempi indicati nel crono programma di cui delle lavorazioni, come dettagliato nella lettera di invito e nei documenti progettuali;

PRESO ATTO CHE:

- che il Codice CPV relativo all'appalto è 79100000-5- Servizi giuridici;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA: CIG BC517A2FD0

FATTO PRESENTE che il suddetto importo pari a 10.850,00 € oltre IVA 22% di 2.387,00 € ed un totale complessivo di 13.237,00 € è inerente esclusivamente ai diritti e le competenze del professionista notarile incaricato;

DATO ATTO che l'importo complessivo volto a costituire impegno di spesa ai sensi dell'art 183 del D.Lgs 267/2000 risulta costituito dalle competenze professionali spettanti al Notaio incaricato e dalle connesse anticipazioni per imposte e tasse dovute allo Stato per la registrazione e trascrizione del relativo atto pubblico;

CONSIDERATO la quantificazione delle suddette anticipazioni è pari a 67.043,20 € i quali vanno a sommarsi all'importo per dell'affidamento inerente alle sole competenze professionali pari a 13.237,00 € incluso IVA per un totale di 80.280,20 €

FATTO PRESENTE che:

- la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio in oggetto incluso di anticipazioni di cui alla presente determinazione trova copertura per l'annualità 2026 sul CAP 191 ad oggetto SPESE CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE FINANZIATO DA FONDO CONTENZIOSO - codice 01.02-1.10.05.04.001;

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 è il Geom. Lavallo Giancarlo;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;

- il nominativo del RUP per la fase di affidamento è indicato nella richiesta di offerta;

ACCERTATO CHE ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo e la tipologia non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, nonché per la specificità del servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, come rilevabile in accesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA, procedura #70, l'OE ha presentato offerta digitalmente sottoscritta entro la data ultima di scadenza (07/07/2026 ore 12:00) come segue;

1. *Allegato_1 Dichiarazioni requisiti;*
2. *Allegato_3 consenso privacy;*
3. *Allegato_4 patto integrità;*
4. *Allegato_5 identificazione titolare effettivo;*
5. *Allegato_6 dichiarazione conflitto interessi;*
6. *Allegato_8 dichiarazione tracciabilità*

DATO ATTO che a seguito della procedura di affidamento espletata sulla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA in uso all'ente si è pervenuti ai seguenti importi di aggiudicazione:

- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: importo di 10.850,00 € oltre IVA 22% pari a 2.387,00 € per un totale di 13.237,00 €

DATO ATTO della seguente modalità dell'appalto: a corpo

ACQUISITI a verifica dei requisiti dell'O.E. invitato, la regolarità contributiva, numero di protocollo INPS_51500691 avente scadenza validità al 05/11/2026;

CONSIDERATO che sono in corso le verifiche in merito alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 99 del Codice dei contratti) e che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'aggiudicazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - o assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;

- patti di integrità;
- pantouflage;
- obbligo di fornire i dati necessari alla identificazione del titolare effettivo;
- le misure specifiche di seguito riportate:

ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misure di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/20203
RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO.
TRASPARENZA PROFESSIONALITA' DEL RUP	S2 Misure di trasparenza	LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite	S4 Misure di regolamentazione	VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa alla comunicazione all'ufficio controlli non deve essere attuata, dato l'importo ampiamente al di sotto della soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto;
- la misura relativa alla rotazione risulta rispettata come sopra esplicitata riguardo all'articolo 49 del codice dei contratti;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;
- per la misura relativa alla professionalità del RUP si richiama che, per il Tecnico individuato, il cui curriculum non è pubblicato in quanto non trattasi di Dirigente o P.O., il possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate è stato accertato dal Dirigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e

successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;

- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “Procedure per l’Affidamento dei Lavori, Servizi e forniture”, predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

1. DI PRENDERE E DARE ATTO della procedura fin qui svolta, in esecuzione di quanto disposto all’art. 17 del D.lgs 36/2023 per quanto di competenza;
2. DI RICHIAMARE il complesso di quanto espresso in premessa;
3. DI DISPORRE l’affidamento diretto del SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE RELATIVO A TRANSAZIONE PER ACQUISIZIONE TERRENI OCCUPATI CON ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 09/02/1980 CON RIFERIMENTO A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 02/12/2025 procedura con le risultanze della procedura di RdO mediante trattativa diretta su ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA: aggiudicatario Notaio Teresa De Rosa P.IVA 02289790616, che a seguito delle procedure di gara si perviene pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:
 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: importo di 10.850,00 € oltre IVA 22% pari a 2.387,00 € per un totale di **13.237,00 €**
4. DI DARE ATTO che suddetto importo pari a 10.850,00 € oltre IVA 22% di 2.387,00 € ed un totale complessivo di 13.237,00 € è inerente esclusivamente ai diritti e le competenze del professionista notarile incaricato;
5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo volto a costituire impegno di spesa ai sensi dell’art 183 del D.Lgs 267/2000 risulta costituito dalle competenze professionali spettanti al Notaio incaricato e dalle connesse anticipazioni per imposte e tasse dovute allo Stato per la registrazione e trascrizione del relativo atto pubblico;
6. DI DARE ATTO che la quantificazione delle suddette anticipazioni è pari a **67.043,20 €** i quali vanno a sommarsi all’importo per dell’affidamento inerente alle sole competenze professionali pari a **13.237,00 €** incluso IVA per un totale di **80.280,20 €**
7. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, del D. Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento e non si applicano i termini dilatori;
8. DI PRECISARE:
 - che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nella relazione tecnico descrittiva e nello Schema di lettera commerciale;
 - che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
9. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara è il seguente: **CIG BC517A2FD0**;
10. DI IMPEGNARE quindi per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell’art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell’Aggiudicatario aggiudicatario Notaio Teresa De Rosa P.IVA 02289790616 quali compensi professionali e connesse anticipazioni per imposte e tasse dovute allo Stato:

CAP 191 ad oggetto SPESE CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE FINANZIATO DA FONDO CONTENZIOSO - codice 01.02-1.10.05.04.001;

Esercizio Finanziario 2026

Importo

A	IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	10.850,00 €
B	IVA 22%	2.387,00 €
	SOMMANO A+B	13.237,00 €
	ANTICIPAZIONI	67.043,20 €
	TOTALE	80.280,20 €

11. DI DISPORRE l'aggiudicazione e AUTORIZZARE la sottoscrizione mediante invio telematico di lettera commerciale, per lo svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto all'O.E. come sopra individuato;
12. DI APPROVARE lo schema di lettera secondo l'uso del commercio, allegata alla presente;
13. DI DARE ATTO CHE:
 - trattandosi di servizi di natura intellettuale, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023);
 - non è necessario redigere il DUVRI ex articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008;
14. DI PRECISARE che:
 - che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020 e successiva n. 435/2024, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
 - l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
15. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
16. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è il Geom. Lavallo Giancarlo;
17. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi del Contratto il titolare del potere sostitutivo è, per le pertinenti fasi, il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura e il Segretario Generale;
18. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;
19. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art. 191 del TUEL;
20. DI PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA